

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN USO PRESSO EDIFICI COMUNALI ANNI 2021 - 2022 - 2023 PER IL COMUNE DI RHO.

CIG: 8574196260

FAQ AGGIORNATE AL 03.02.2021

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
CON LA PRESENTE SONO A RICHIEDERE SE E' PERMESSO AVVALERSI DEI REQUISITI SOTTO RIPORTATI: Capacità economica - finanziaria avere realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2017-2019) alla data di pubblicazione dell'avviso un fatturato specifico annuo minimo (unicamente manutenzione sistemi antincendio) di € 16.000,00(sedecimila/00) per ciascun anno nel triennio 2017-2019; possesso dei requisiti di idoneità professionale come previsti dal Decreto 22.01.2008 n. 37 art. 1 comma 2 lettera g (impianti di protezione antincendio); Avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali	Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, l’operatore economico può soddisfare con l’avvalimento la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti pubblici. Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), il requisito richiesto dalle stazioni appaltanti deve, invece, intendersi strettamente connesso alla capacità soggettiva dell’operatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento. Come indicato dalla lettera d'invito l'abilitazione ai sensi del Decreto 22.01.2008 n. 37 art. 1 comma 2 lettera g (impianti di protezione antincendio) costituisce requisito di idoneità professionale come indicato nella lettera d'invito. <u>Analogamente viene richiesto come requisito di idoneità professionale (e pertanto non acquisibile mediante avvalimento) l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto del presente appalto di servizi (impianti</u>



Centrale Unica di Committenza

	<u>antincendio).</u> Nell'ipotesi in cui l'impresa volesse avvalersi, per l'esecuzione degli impianti di protezione antincendio, dell'istituto del subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016, nell'ambito della quota del 40%, è opportuno rammentare che il DM 37/08 prescrive all'art. 3 che le imprese siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4 del citato decreto. Di conseguenza, poiché è necessario che siano rilasciate le certificazioni di conformità per gli impianti realizzati da parte dei soggetti abilitati, le imprese a cui verranno subappaltate le lavorazioni dovranno essere in possesso dell'abilitazione prescritta (lettera g). Resta inteso che la copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere intestata all'impresa concorrente e in corso di validità per tutta la durata dell'appalto.
--	--